

GLI SPECIALI



CISL
PENSIONATI



LEGGE DI BILANCIO 2024



Le misure rilevanti
per i pensionati



APPROFONDIMENTI, ANALISI,
RIFLESSIONI sui temi più importanti
per i pensionati e le famiglie



INDICE

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI	<u>p. 3</u>
LEGGE DI BILANCIO 2024	<u>p. 8</u>
- Pensioni	<u>p. 8</u>
- Politiche fiscali e tariffe	<u>p. 16</u>
- Politiche sociali	<u>p. 17</u>
- Povertà	<u>p. 19</u>
- Famiglia	<u>p. 19</u>
- Violenza contro le donne	<u>p. 20</u>

Di seguito analizziamo i commi in **materia di previdenza, lavoro, politiche di genere, ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, fisco, sanità, politiche socio sanitarie e sociali, famiglia, politiche di contrasto alla povertà.**

Un ringraziamento particolare va a tutti i Dipartimenti della FNP CISL che hanno collaborato allo Speciale.

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

La manovra di finanza pubblica vale complessivamente poco meno di 24 miliardi (finanziati per oltre 15 miliardi con l'extragettilo derivante dal ricorso allo scostamento di bilancio e con tagli alla spesa pubblica). La prima considerazione da fare è che la Legge di Bilancio 2024 può contare su risorse limitate, la solita "coperta corta", concentrate su misure di coesione sociale sostenute anche dalla nostra piattaforma sindacale. Esprimiamo una valutazione positiva per quanto riguarda le risorse destinate al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento del Ssn, all'accorpamento delle prime due aliquote Irpef, alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici bassi e medi nonché alla conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi medio bassi.

Le risorse stanziare garantiscono la stabilità dei rinnovi contrattuali, scongiurando il rischio di un nuovo blocco contrattuale o di un rinvio della tornata negoziale 2022-2024. La manovra destina 8 miliardi dei 24 complessivi al lavoro pubblico e alla sanità (5 miliardi sono stanziati per il rinnovo dei contratti collettivi dei dipendenti dello Stato e 3 per il rifinanziamento del Sistema sanitario nazionale).

Ciò consentirà di riconoscere aumenti superiori a quelli delle tornate contrattuali 2019-2021 e 2016-2018, contrastando la riduzione del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti nei settori pubblici.

Per quanto riguarda la sanità, non è solo una questione di "soldi" o di "fondi" dati a pioggia: mancano investimenti lungimiranti legati alla sua programmazione e anche le risorse per la non autosufficienza sono ancora tutte da trovare.

Inoltre, è sempre più evidente che manca al nostro sistema sanitario pubblico la progettazione di una riforma strutturale. Il Paese è cambiato, ci sono più anziani e meno bambini quindi anche il Ssn si deve adeguare e riordinare con una visione lungimirante di società futura. Stessi valori di equità e stessi principi universali ma più territorio, più ricerca, più prossimità, più assistenza domiciliare, più prevenzione.

Grazie alla scelta della Cisl di mantenere aperto il dialogo sociale con il Governo, viene limitato in parte l'impatto negativo delle misure sui rendimenti previdenziali dei dipendenti iscritti alle casse Cpdel e Cpug. I tagli ai rendimenti previdenziali sulle quote di pensione maturate prima del 1/01/1996 non si applicheranno, infatti, a coloro che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023 e a coloro che accederanno al pensionamento con i requisiti di vecchiaia (67 anni) o collocati d'ufficio in pensionamento per raggiunti requisiti ordinamentali.

La riduzione dei rendimenti sulle quote di pensione maturate fino al 31/12/1995

rimarrà in caso di accesso alla pensione anticipata con un'un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica.

Pensioni: è il momento di invertire la rotta

Nessun superamento della legge Fornero sulle pensioni, ma anzi addirittura viene previsto l'**inasprimento delle condizioni di accesso: quota 103, Opzione Donna, Ape sociale** riproposte con requisiti e penalizzazioni più stringenti, mentre per i giovani che andranno in pensione con il sistema contributivo puro si prospettano un'uscita che può arrivare anche a 70 anni.

In materia previdenziale, denunciemo anche la criticità per la mancata rivalutazione di tutte le pensioni: l'indicizzazione viene nuovamente bloccata per i redditi medio alti che si sono "costruiti" la pensione con tanti anni di contribuzione.

Purtroppo si prolunga la miopia politica, che è stata perpetrata da tutti i governi che si sono susseguiti, di **utilizzare i pensionati come "bancomat" quando la coperta è corta, con effetti negativi sul potere d'acquisto delle pensioni.**

Non dimentichiamoci che la pensione è un salario differito. Le pensioni erogate oggi sono frutto dei contributi che i cittadini hanno versato in passato nel rispetto delle leggi in vigore e con la promessa di una pensione futura adeguata. Il blocco dell'indicizzazione è una violazione di quel patto sociale che dovrebbe essere un caposaldo del rapporto tra cittadino e Stato. Per le pensioni in essere è il momento di invertire la rotta. Bisogna cominciare a vedere le pensionate e i pensionati non più solo come un "bancomat", ma come una risorsa fondamentale per il nostro Paese. Il potere d'acquisto delle pensioni deve essere difeso senza ulteriori condizioni o attese.

Al riguardo, la Cisl e la FNP valutano positivamente l'apertura del Governo, in occasione della conferenza di fine anno, alla possibilità di continuare il confronto sulle pensioni con le parti sociali. Il sistema pensionistico ha bisogno di maggiore flessibilità, sostenibilità sociale ed inclusione in un quadro generale che ragioni in modo organico sulle norme previdenziali e che porti definitivamente al superamento della legge Fornero.

Nella Legge di Bilancio manca anche un vero progetto che rilanci il welfare e sostenga le famiglie contro la povertà; purtroppo non si può fare a meno di ricordare che l'incidenza della povertà assoluta è aumentata dal 9,1% al 9,7% e che coinvolge 5,7 milioni di persone e più di 2 milioni di famiglie

La lotta all'evasione fiscale - priorità ed emergenza del nostro Paese - non può continuare ad essere solo annunciata ma si può e si deve fare di più per superare i soliti condoni e "l'approccio" di un fisco forte con i deboli e remissivo con i forti. La manovra non ha un quadro d'insieme; ci auguriamo che l'obiettivo per il Paese diventi quello di costruire un tavolo di confronto, un Patto Sociale tra Governo e corpi intermedi per mettere al primo posto la crescita e lo sviluppo, gli investimenti ed il lavoro, la produttività e la politica dei redditi e delle pensioni.

Dobbiamo puntare sull'ambizione di una visione strategica di futuro del Paese che valorizzi i punti di forza della piattaforma sindacale unitaria e recuperi tutte le evidenti criticità che denunciavamo.

Non sarà l'ultima finanziaria: molta strada è ancora da percorrere e non possiamo ritornare a politiche di austerità e tagli lineari. Occorre aprire nuovi cantieri di fiducia e futuro per il Paese, sostenendo investimenti, occupazione, coesione sociale, bene comune, le aree più deboli, soprattutto mettendo a frutto le ingenti risorse che arrivano dall'Europa e dal Pnrr (194,4 miliardi di euro rispetto ai 24 della nuova legge finanziaria) e che prevedono la realizzazione di ben 66 riforme strutturali di cui il Paese ha tanto bisogno e che i cittadini aspettano da generazioni.

LA LEGGE DI BILANCIO CONSTA DI DUE PARTI, LA SEZIONE I E LA SEZIONE II.

La **prima sezione** contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio; essa è composta di un solo articolo, suddiviso in 561 commi.

La **seconda sezione** (Approvazione degli stati di previsione), si compone degli articoli da 2 a 21; questa sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

Di seguito sono riportati i principali interventi della Legge di Bilancio 2024 di maggiore interesse per i pensionati, analizzati nel dettaglio.

PENSIONI Articolo 1

Comma 125

Modifiche alla pensione di vecchiaia e anticipata calcolate con il sistema contributivo

Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 e che avranno la pensione liquidata interamente con il sistema di calcolo contributivo, vengono introdotte alcune modifiche relative alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata: il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito a condizione che il suo importo sia pari a quello dell'assegno sociale (€ 534,41), anziché 1,5 volte lo stesso assegno un'età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni) e sempre in presenza di una contribuzione minima di 5 anni; per l'accesso alla pensione anticipata, fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni e quello contributivo minimo dei 20 anni, la misura dell'assegno pensionistico deve essere pari a 3 volte quello dell'assegno sociale (€ 1.603,23); a 2,8 volte (€ 1.496,34) per le donne con un figlio; a 2,6 volte (€ 1.389,46) per le donne con due o più figli; fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata non può superare cinque volte il Trattamento Minimo INPS (€ 2.993,05); la pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti; il requisito di 20 anni di anzianità contributiva richiesto per la pensione anticipata viene anch'esso adeguato alla speranza di vita.

Commi da 134 e 135

Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024

Con riferimento alla perequazione dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali per l'anno 2024, l'indice di perequazione riconosciuto in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2024 è pari al 5,4% in base al decreto interministeriale del 20 novembre 2023.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita secondo il meccanismo del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34, c. 1, della L. n. 448/1998).

Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- **100%** (= 5,4%) per le pensioni fino a 4 volte il TM INPS, ossia da 0 e fino a € 2.271,76;
- **85%** (= 4,59%) per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il TM INPS, ossia da € 2.271,77 e fino a € 2.839,70;
- **53%** (= 2,862%) per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte il TM INPS, ossia da € 2.839,71 e fino a € 3.407,64;
- **47%** (= 2,538%) per le pensioni superiori a 6 volte il minimo e fino a 8 volte il TM INPS, ossia da € 3.407,65 e fino a € 4.543,52;
- **37%** (= 1,998%) per le pensioni superiori a 8 volte il minimo e fino a 10 volte il TM INPS, ossia da € 4.543,53 e fino a € 5.679,40;
- **22%** (= 1,88%) per le pensioni oltre le 10 volte il TM INPS, ossia dai 5.579,41 euro in su.

È confermata anche la clausola di salvaguardia per limitare la penalizzazione nel passaggio da una fascia all'altra a quegli importi di pensione prossimi alla fascia reddituale superiore (vedi ns comunicazione n. 446 del 4 dicembre 2023).

Commi 136 e 137

Ape Sociale

Come è noto, l'Ape sociale è un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti per accedere a pensione, in favore di determinati soggetti:

- disoccupati;
- caregiver;
- invalidi almeno al 74%;
- occupati in attività gravose.

La *Legge di Bilancio* in esame proroga le disposizioni relative all'Ape Sociale fino al 31 dicembre 2024, apportando le seguenti modifiche:

- il requisito anagrafico viene innalzato da **63 anni a 63 anni e 5 mesi**;
- l'indennità non è più cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma esclusivamente con quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

I soggetti che hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo oppure il 15 luglio 2024.

Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

GLI
SPECIALI

**PENSIONE
ANTICIPATA
QUOTA 103**

Per maggiori informazioni vai al sito fnp.cisl.it

PENSIONI

**REQUISITI MATURATI
entro il 2024**

ETÀ: 62 anni
senza adeguamento
alla speranza di vita

+

CONTRIBUTI: 41 anni

- ottenuti anche cumulando quelli non sovrapposti presenti in più gestioni previdenziali
- fermo restando i 35 anni di ctb utili, esclusi quelli per disoccupazione e malattia



Comma 138

Opzione Donna

Il beneficio è prorogato anche per il 2024, ma viene modificato il requisito dell'età anagrafica, fissato ora a **61 anni**.

Pertanto, possono accedere alla pensione anticipata "Opzione donna", calcolata secondo le regole del sistema contributivo, le lavoratrici dipendenti e autonome che alla data del **31 dicembre 2023**:

- siano in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;
- abbiano almeno **61 anni di età**, ridotti di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- **assistano da almeno sei mesi il coniuge** o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- siano **lavoratrici licenziate** o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.
- Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Le lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando che siano trascorsi **12 mesi** dalla loro maturazione nel caso di lavoratrici dipendenti, oppure **18 mesi** nel caso di lavoratrici autonome.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), viene prorogato il termine per presentare domanda di cessazione dal servizio al **28 febbraio 2024**, fissando la decorrenza della pensione al 1° settembre o al 1° novembre, dell'anno scolastico o accademico.

GLI SPECIALI

PENSIONI

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103

REQUISITI MATURATI entro il 2024

ETÀ: 62 anni
senza adeguamento alla speranza di vita

+

CONTRIBUTI: 41 anni

- ottenuti anche cumulando quelli non sovrapposti presenti in più gestioni previdenziali
- fermo restando i 35 anni di ctb utili, esclusi quelli per disoccupazione e malattia

Per maggiori informazioni vai al sito fnp.cisl.it

FNP

Commi 139 e 140

Pensione anticipata flessibile (cd. Pensione Quota 103)

Anche per l'anno 2024 possono accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i lavoratori: dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati, iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata; in possesso di almeno **41 anni di contributi** (ottenuti anche con il cumulo gratuito di quelli presenti in più gestioni previdenziali, escluse le Casse private di previdenza obbligatoria) e un'età anagrafica minima pari a **62 anni**.

Diversamente, continuano ad essere esclusi dall'accesso alla pensione Quota 103: il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza); il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria); il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per i soli soggetti che perfezionano i requisiti di età e contribuzione **entro il 31 dicembre 2024**, la legge apporta le seguenti modifiche:

1. fermo restando che il diritto al trattamento può essere conseguito in qualsiasi momento successivo, la pensione decorre:
 - trascorsi **7 mesi** dalla maturazione dei requisiti (3 mesi, se maturati entro il 2023), in caso di lavoratori autonomi o dipendenti del settore privato;

- trascorsi **9 mesi** per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (6 mesi, se maturati nel 2023);
- 2. per il personale del comparto scuola e AFAM interessato ad accedere alla pensione anticipata Quota 103, le eventuali domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate **entro il 28 febbraio 2024**;
- 3. il trattamento pensionistico è liquidato secondo le regole del calcolo contributivo;
- 4. il valore lordo mensile massimo erogabile non può superare le **4 volte il Trattamento Minimo INPS**, cioè € 2.394,44 (con requisiti maturati nel 2023, tale limite è 5 volte il TM INPS, cioè 2.993,05), fino al raggiungimento del requisito ordinario della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Rimangono confermati:

- il divieto di cumulo della pensione Quota 103 (come per Quota 100 e Quota 102) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; mentre è possibile il cumulo con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui;
- la possibilità, per il lavoratore dipendente, di decidere di rimanere in servizio pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione "Quota 103", rinunciando all'accredito dei contributi a proprio carico che, quindi, non dovranno essere più versati dal datore di lavoro ma erogati interamente al lavoratore stesso per la somma corrispondente.



PENSIONE ANTICIPATA APE SOCIALE

REQUISITI MATURATI entro il 2023

ETÀ: 63 anni nel 2023

ETÀ: 63 anni e 5 mesi nel 2024

+

CONTRIBUTI: 30 anni

- per assistenti di un familiare disabile grave
- per invalidi civili al 74%
- per disoccupati

CONTRIBUTI: 36 anni

- per addetti ad attività gravose

CONTRIBUTI: 36 anni

- operai edili e ceramisti

PENSIONI



Per maggiori informazioni vai al sito fnp.cisl.it

Ⓞ **Donne:** 1 anno di contributi in meno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni (es. 28/34/32)

Comma 141

Pensionamento anticipato dei poligrafici

È prorogata anche per il 2024 la disciplina transitoria che consente ai lavoratori poligrafici di determinate imprese di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per il prepensionamento per la medesima categoria (38 anni di contributi a partire dall'anno 2019).

Possono accedere alla pensione anticipata con il requisito più favorevole i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici, e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023.

Commi 142 a 155

Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO

Dal 1° gennaio 2024 diventa strutturale l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'art. 1, c. 386, L. 178/2020. L'indennità è riconosciuta:

- previa apposita domanda all'Inps entro il **31 ottobre** di ciascuno anno di fruizione;
- ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 53, c. 1 del DPR n. 917/1986 (lavoro autonomo che deriva dall'esercizio di arti e professioni), non titolari di trattamento pensionistico diretto, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né percettori di Assegno di inclusione;
- per sei mensilità, nella misura massima di **800,00 euro**, e minima di **250,00 euro mensili**.

Commi da 157 a 161

Nuove regole di calcolo della pensione per alcune gestioni previdenziali del settore pubblico

Dal 1° gennaio 2024 vengono modificate le aliquote di rendimento per la determinazione delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo (afferenti ai versamenti contributivi effettuati prima del 1996) di alcune categorie di lavoratori del settore pubblico:

- dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);
- dipendenti del comparto sanità (CPS);
- insegnanti d'asilo e delle scuole elementari parificate (CPI);
- ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori (CPUG).

Esclusivamente per le anzianità inferiori a 15 anni, l'introduzione di tale norma comporta l'applicazione delle nuove aliquote presenti nella tabella dell'Allegato II della Legge di bilancio 2024, mentre per quelle superiori a 15 anni continua ad essere applicata la tabella A allegata alla L. 965/1969 o alla L. 16/1986 a seconda delle categorie interessate.

A partire dal 1° gennaio 2024, la medesima modalità di calcolo viene utilizzata anche per la determinazione degli oneri di riscatto secondo il sistema di calcolo retributivo. La norma precisa che la messa in atto di questi nuovi criteri non deve produrre un importo di pensione più elevato rispetto a quello che si sarebbe determinato secondo le vecchie regole.

Inoltre, la riduzione dell'importo pensionistico derivante dalle nuove aliquote viene abbattuta in misura pari ad un 36esimo per ogni mese di posticipo dell'accesso alla pensione rispetto alla prima decorrenza utile da parte degli iscritti alla Cassa pensione sanitari o dei dipendenti degli Enti locali che cessano l'ultimo rapporto di lavoro come infermieri.

Le nuove regole di calcolo della pensione si applicano esclusivamente alla pensione:

- anticipata ordinaria con 41/42 anni e 10 mesi di contributi, rispettivamente per donne e uomini;
- anticipata per lavoro precoce (categorie disagiate con 41 anni di contributi + 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età).

Le nuove regole non si applicano, invece:

- ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro dicembre 2023;
- nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio dei singoli ordinamenti di appartenenza;
- nei casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalla legge o dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Commi 162 e 163**Modifica del sistema delle decorrenze per la pensione anticipata e per lavoro precoce per alcune gestioni previdenziali del settore pubblico**

Per gli iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive della stessa e alla Gestione separata, l'accesso alla pensione anticipata viene confermato decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti, cioè 41/42 anni e 10 mesi di contributi.

Diversamente, per i dipendenti degli Enti locali, della sanità, per gli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i coadiutori, la pensione anticipata ordinaria (41/42 anni e 10 mesi di contributi) e la pensione per lavoro precoce (categorie disagiate con 41 anni di contributi + 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età) decorrono dopo:

- 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2024;
- 4 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2025;
- 5 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2026;
- 7 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2028.

Comma 520**Commissione per la rivalutazione delle pensioni**

Viene istituita, presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal ministro dello stesso dicastero e da quello del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di individuare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale determinata, secondo la legislazione vigente, sulla base dell'indice del costo della vita. In particolare, la valutazione verrà operata anche considerando il deflatore del PIL, non tenendo conto, quindi, delle oscillazioni dei prezzi e dell'inflazione.

Commi 521 e 522**Adeguamento alla speranza di vita**

Viene ridotto il periodo transitorio entro il quale il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata ordinaria (41/42 anni e 10 mesi, rispettivamente per le donne e gli uomini) e quello per la pensione anticipata per lavoro precoce (41 anni di contributi) rimangono bloccati, senza, cioè, subire incrementi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita. La legge prevede, infatti, che il requisito contributivo

rimanga stabile solo fino al 31 dicembre 2024 invece che fino al 31 dicembre 2026. Nulla viene, invece, previsto per la pensione di vecchiaia.

Ricordiamo che, come stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2023, alla luce degli ultimi dati resi disponibili dall'ISTAT, dal 1° gennaio 2025 i requisiti rimarranno inalterati (vedi ns comunicazione n. 380/2023). Risulta, infatti, ancora una volta negativa la differenza tra la media delle speranze di vita del biennio già concluso (2021-2022) e quella dei medesimi valori del biennio precedente (2019-2020).

POLITICHE FISCALI E TARIFFE

Articolo 1

Comma 14

Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico

Per i primi tre mesi del 2024 è erogato un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, con le medesime modalità con cui è stato riconosciuto l'analogo contributo per il quarto trimestre 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2024.

Comma 19

Riduzione del canone RAI

Solo per il 2024 viene ridotto da 90,00 a 70,00 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).

Comma 44

Plastic tax e sugar tax

Viene posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax).

Comma 46

IVA ridotta su pellet

Anche per gennaio e febbraio 2024 i pellet sono soggetti all'IVA con l'aliquota ridotta fissata al 10%.

Commi da 60 a 62

Contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico

Viene disposto che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. Per un adempimento spontaneo, l'Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni e i dati acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. Tali enti, infine, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostru-

zione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Comma 183

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE

Nella determinazione dell'ISEE sono esclusi, fino al valore complessivo di 50 mila euro, i titoli di Stato, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

POLITICHE SOCIALI

Commi 123 e 124

Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali

Viene istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo; sono previsti, inoltre, 600.000 euro per il periodo 2024- 2026 per i medesimi territori.

Commi 210-216

Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali

Il comma 210 istituisce, all'interno dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari, in base agli importi ridefiniti dal Senato, a 552.177.454,00 euro per l'anno 2024 ed a 231.807.485,00 euro annui a decorrere dal 2025.

Il comma 211 dispone che le risorse non utilizzate del Fondo istituito in favore degli enti del terzo settore e di altri enti in relazione all'aumento dei costi dell'energia, registrato nel terzo trimestre del 2022, possano essere destinate, a decorrere dal 2024 e a integrazione della dotazione summenzionata di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213.

Il comma 211 autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività strumentali alle funzioni dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità; una spesa di 4 milioni di euro per il 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

Il comma 212 abroga le disposizioni che hanno istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Il comma 213 elenca le finalità alle quali è diretto il Fondo istituito dal comma 210.

Il comma 214 stabilisce che l'utilizzo del Fondo è disposto con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni Province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa.

Il comma 215 stabilisce che gli enti territoriali beneficiari del Fondo di cui al comma 210 (come eventualmente integrato ai sensi del comma 211, primo periodo) siano sottoposti, a decorrere dal 2025, a monitoraggio e rendicontazione.

Il comma 216 prevede una riduzione nella misura di 320.369.969,00 euro per l'anno 2024 e un incremento di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

Commi 359 e 360

Installazione colonnine di emergenza

La legge stanza risorse pari a 250.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di Pronto intervento. Questo nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza.

A titolo esemplificativo la disposizione indica piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, "campus universitari", autostrade, strade extra-urbane. Le modalità applicative (incluse quelle relative alla presentazione delle richieste da parte dei Comuni) sono demandate a decreto.

POVERTÀ

Articolo 1

Commi 2-6

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta Dedicata a te

Sono previsti distinti rifinanziamenti, per il 2024, relativi: al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico (+ 600 milioni di euro: si tratta del fondo che finanzia la cosiddetta "Social card", ora carta "Dedicata a te"); all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni). Nel primo caso, si tratta del rifinanziamento per il prossimo anno.

Comma 14

Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico

Vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023, per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. Il bonus sociale elettrico è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

FAMIGLIA

Commi 207-209

Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione

I commi da 207 a 209, introdotti dal Senato, istituiscono, nello stato di previsione del ministero della Salute, un fondo per il sostegno ai soggetti, aventi specifici requisiti anagrafici e reddituali, proprietari di animali d'affezione, a fronte delle spese per la cura di tali animali. Al fondo è attribuita una dotazione di 250.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Le spese che possono rientrare nelle misure di sostegno in oggetto sono quelle relative a visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, acquisto di farmaci veterinari. Possono accedere al beneficio i soggetti aventi un'età superiore a 65 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore di ISEE inferiore a 16.215,00 euro.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Articolo 1

Commi 187-190

Violenza contro le donne e la violenza domestica

Si prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui dal 2027, in favore del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Comma 188

Si prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento per i centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere.

Comma 189

Sono incrementate per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 le risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne.

Comma 190

Viene incrementato di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica al fine di rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto a tali soprusi nonché di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrino in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori.